

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2351}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata il 27 settembre 1973

Riforma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come è noto, l'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinati dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, costituito dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e dalle successive modificazioni alla stessa legge del 1956 e del 1966.

Nel 1947 le esigenze di garanzia in materia elettorale erano ovviamente diverse da quelle attuali. Allora era lecito ritenere che non esistessero le condizioni obiettive per una articolazione agile e semplice dei servizi elettorali. D'altronde, mancava allora quell'esperienza che gli uffici competenti hanno maturato durante gli ultimi 25 anni che, fra l'altro, hanno visto uno sviluppo considerevole dell'automazione. Oggi, alla luce delle esperienze maturate dagli uffici competenti in questo quarto di secolo, della tendenza ad una sempre maggiore dinamicità che caratterizza la società moderna e dell'uso delle tecniche più avanzate in ogni ramo di attività private e pubbliche, nonché di una migliore preparazione del cittadino nell'esercizio dei propri diritti politici, senza dubbio la legislazione elettorale appare superata e in qualche punto lacunosa e tecnicamente imperfetta.

Ad esempio, la Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 1970, n. 47, ha dichiarato

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31, primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'articolo 7, e il riacquisto di esso non possa dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla iscrizione ».

Sulla base delle considerazioni di cui sopra i comuni di Genova, Milano e Torino hanno istituito una commissione composta da amministratori e tecnici, al fine di studiare la possibilità dello snellimento dei servizi elettorali.

Questa commissione è giunta all'unanime convincimento che non debba tardare il momento in cui le procedure riflettenti le posizioni anagrafiche ed elettorali debbano unificarsi e ciò anche perché da tempo è venuta meno la maggiore causa ostativa costituita dalla facoltà dell'opzione.

In attesa di radicali riforme nel senso su indicato la Commissione ha predisposto l'unito schema di legge che costituisce per intanto un notevole snellimento delle attuali procedure.

I principi ispiratori sono:

così come il nostro legislatore in materia anagrafica e di stato civile ha istituito la figura del sindaco come ufficiale di anagrafe e ufficiale di stato civile, si prevede l'istituzione dell'ufficiale elettorale, nella persona del sindaco o di un suo delegato, al quale vengano affidate gran parte delle competenze di amministrazione attiva, oggi attribuite alla commissione elettorale comunale ed alla commissione elettorale mandamentale. All'ufficiale elettorale, infatti, spetterebbe di provvedere alle iscrizioni, alle cancellazioni e ad ogni altra variazione delle liste elettorali in dipendenza delle modificazioni della realtà preesistente, quali risultano dalle comunicazioni dell'ufficio anagrafe, di stato civile e dell'autorità giudiziaria;

con ciò, oltre a dare un crisma giuridico a quella attività che di fatto anche oggi è svolta dagli uffici elettorali, si eliminerebbero delle procedure che risultano obiettivamente inutili e assurde come, ad esempio, il fare deliberare da organi collegiali la cancellazione per decesso o per emigrazione in altro comune risultante da un atto di stato civile o anagrafico che non lascia alcuno spazio ad una valutazione discrezionale dell'organo deliberante;

alla commissione elettorale comunale, pertanto, verrebbero attribuite quelle competenze, quali le ripartizioni del comune in sezioni elettorali, la determinazione delle circoscrizioni delle sezioni stesse e la fissazione dei luoghi di riunione, che richiedono una valutazione discrezionale:

inoltre, alla commissione stessa verrebbe affidata la verifica del regolare adempimento dei compiti assegnati all'ufficiale elettorale;

alla commissione elettorale mandamentale, invece, verrebbero riservate funzioni

giurisdizionali in materia di ricorsi avverso le iscrizioni, le cancellazioni, variazioni ed omissioni di elettori e in materia di ordinamento del comune in sezioni elettorali;

con ciò, mentre da una parte si continuerebbe ad assicurare al cittadino le necessarie garanzie giurisdizionali, dall'altra verrebbe a cadere, in conseguenza della diminuzione dei compiti della commissione elettorale mandamentale, la necessità della costituzione delle sottocommissioni, eliminando l'attuale raddoppio delle operazioni di aggiornamento e conseguente pericolo di discordanze ed errori, riducendo notevolmente le spese che, come è noto, gravano sui bilanci comunali;

di conseguenza, le liste generali verrebbero ridotte ad un unico esemplare tenuto dall'ufficiale elettorale, mentre le liste sezionali verrebbero stampate, soltanto in occasione delle consultazioni elettorali, conseguendo in tale modo, tra gli altri vantaggi, quello di consegnare agli uffici elettorali di sezione un esemplare delle liste coi nominativi degli elettori disposti in perfetto ordine alfabetico, rendendo più spedite, quindi, le operazioni di votazione e quello di non dover depennare i nominativi degli elettori che non avranno compiuto il 21° anno di età nel giorno fissato per le elezioni;

si prevede, inoltre, al fine di snellire ulteriormente le procedure in materia elettorale, la riduzione delle attuali revisioni semestrali e dinamiche in due sole revisioni semestrali nelle quali l'ufficiale elettorale riassume le variazioni già apportate durante il semestre, dispone quelle relative alla nuova leva e provvede alla debita pubblicazione.

Nella speranza che l'allegata bozza di disegno di legge possa costituire un utile e concreto apporto della riforma normativa della materia, si confida nella approvazione della presente proposta di legge.

TABELLE DI RISCONTRO CON LA LEGGE IN VIGORE

TITOLO I.

Artt. 1 - 2 - 3 riproducono integralmente le norme attuali degli articoli 1 - 2 - 3.

TITOLO II.

Artt. 4 e 5 di nuova formulazione.

Art. 6 attuale articolo 4 modificato.

Art. 7 attuale articolo 11 modificato.

Art. 8 attuale articolo 5 modificato.

Art. 9 attuale articolo 6 modificato.

Artt. 10 - 11 - 14 di nuova formulazione, riferibili agli attuali articoli 7 - 8 - 16.

Art. 12 riproduce l'attuale articolo 9 modificato.

Art. 13 riproduce l'attuale articolo 10 modificato.

Artt. 15 - 16 - 17 - 18 di nuova formulazione parzialmente riferibili all'attuale articolo 32.

Art. 19 riproduce l'attuale articolo 31 modificato.

Art. 20 riproduce l'attuale articolo 18 modificato.

Art. 21 riproduce l'attuale articolo 20 modificato.

Artt. 22 e 23 di nuova formulazione.

TITOLO III.

Art. 24 riproduce integralmente l'attuale articolo 12.

Art. 25 riproduce integralmente l'attuale articolo 13.

Art. 26 riproduce integralmente l'attuale articolo 14.

Art. 27 riproduce integralmente l'attuale articolo 15.

Art. 28 riproduce l'attuale articolo 17 modificato.

Art. 29 riproduce l'attuale articolo 34 modificato.

Art. 30 riproduce l'attuale articolo 35 modificato.

Art. 31 riproduce integralmente l'attuale articolo 38.

Art. 32 riproduce l'attuale articolo 39 modificato.

Art. 33 di nuova formulazione, riferibile all'attuale articolo 40.

Art. 34 riproduce l'attuale articolo 41 modificato.

Art. 35 riproduce l'attuale articolo 37 modificato.

TITOLO IV.

Art. 36 riproduce integralmente l'attuale articolo 21.

Art. 37 riproduce integralmente l'attuale articolo 22.

Art. 38 riproduce integralmente l'attuale articolo 23.

Art. 39 riproduce integralmente l'attuale articolo 24.

Art. 40 riproduce integralmente l'attuale articolo 26.

Art. 41 riproduce integralmente l'attuale articolo 27.

Art. 42 riproduce integralmente l'attuale articolo 28.

Art. 43 di nuova formulazione riferibile all'attuale articolo 29.

Art. 44 di nuova formulazione.

TITOLO V.

Art. 45 riproduce l'attuale articolo 42 modificato.

Art. 46 riproduce integralmente l'attuale articolo 43.

Art. 47 riproduce integralmente l'attuale articolo 44.

Art. 48 riproduce integralmente l'attuale articolo 45

Art. 49 riproduce integralmente l'attuale articolo 46

TITOLO VI.

Art. 50 riproduce l'attuale articolo 48 modificato.

Art. 51 riproduce integralmente l'attuale articolo 49.

Art. 52 riproduce integralmente l'attuale articolo 50.

Art. 53 riproduce l'attuale articolo 51 modificato.

Art. 54 riproduce l'attuale articolo 52 modificato.

Art. 55 riproduce integralmente l'attuale articolo 53.

Art. 56 riproduce integralmente l'attuale articolo 62.

Art. 57 di nuova formulazione.

TITOLO VII.

Art. 58 riproduce l'attuale articolo 54 modificato.

Art. 59 riproduce l'attuale articolo 55 modificato.

Art. 60 riproduce l'attuale articolo 56 modificato.

Art. 61 riproduce l'attuale articolo 57 modificato.

Art. 62 riproduce integralmente l'attuale articolo 59.

Art. 63 riproduce l'attuale articolo 58 modificato.

Art. 64 riproduce integralmente l'articolo 60.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I DELL'ELETTORATO ATTIVO

ART. 1.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

ART. 2.

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (articolo 314 del codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione

(articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 455; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro il pudore e l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articoli 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso) furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 e 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del codice penale (esercizio di giuochi di azzardo).

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7, non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista.

Le disposizioni dei nn. 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

ART. 3.

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo articolo 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La cancelleria del tribunale dà comunicazione al comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 32, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione semestrale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

TITOLO II

DELL'ANAGRAFE ELETTORALE

ART. 4.

Presso ogni comune è istituita l'anagrafe elettorale. L'anagrafe elettorale è composta dallo schedario elettorale e dalla lista elettorale.

ART. 5.

Il sindaco, quale ufficiale del governo è ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe elettorale, secondo gli adempimenti prescritti dai successivi articoli della presente legge.

Egli può, con propri decreti, attribuire o revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del comune.

Ogni attribuzione e revoca della funzione deve essere approvata dal prefetto.

ART. 6.

Sono iscritti d'ufficio nell'anagrafe elettorale del comune i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

ART. 7.

I cittadini italiani che vengono cancellati dall'anagrafe della popolazione residente del comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nell'anagrafe elettorale del comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, sempreché conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, possono chiedere di essere iscritti nell'anagrafe elettorale o di esservi reinscritti se già cancellati o di conservare l'iscrizione nell'anagrafe elettorale, anche quando non risultino compresi nell'anagrafe della popolazione residente del comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del comune di nascita o del comune nella cui anagrafe elettorale risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del comune di nascita del marito o di quello nella cui anagrafe elettorale questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del trat-

tato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nell'anagrafe elettorale di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Le decisioni assunte dall'ufficiale elettorale relativamente alle domande inoltrate ai sensi dei precedenti commi, sono notificate agli interessati, tramite l'autorità consolare.

ART. 8.

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in unico esemplare, e indicano per ogni iscritto:

- a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
- d) il titolo di studio;
- e) la professione o mestiere;
- f) l'abitazione;
- g) il numero della sezione elettorale cui l'elettore è assegnato.

Esse devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'ufficiale elettorale.

La commissione elettorale comunale verifica, quando lo ritiene opportuno, la regolare tenuta delle liste elettorali e può prendere visione degli atti relativi alle operazioni di revisione delle medesime.

ART. 9.

Lo schedario elettorale è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

Essi devono essere continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità dei cittadini.

Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La commissione elettorale comunale verifica, periodicamente, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro dell'interno sono emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

ART. 10.

L'aggiornamento della lista elettorale si effettua con periodicità semestrale, secondo le modalità e i termini previsti dal successivo articolo 18.

L'aggiornamento dello schedario elettorale si effettua:

a) per l'iscrizione di coloro che compiono il 21° anno di età, con periodicità semestrale, secondo la procedura descritta dall'articolo 14;

b) per le iscrizioni a qualsiasi altro titolo diverso da quello previsto alla precedente lettera a) e per le cancellazioni a qualsiasi titolo, con effetto immediato secondo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17.

ART. 11.

L'ufficiale di anagrafe, sulla base dell'anagrafe della popolazione residente, provvede a trasmettere all'ufficiale elettorale:

a) entro il mese di marzo, l'elenco in ordine alfabetico di coloro che, essendo iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune alla data del 1° marzo, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre;

b) entro il mese di settembre, l'elenco in ordine alfabetico di coloro che, essendo iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune alla data del 1° settembre compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.

In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, vi suppliscono le indica-

zioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.

ART. 12.

Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini indicati dall'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziari competenti.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 15 maggio ed il 15 novembre, restituiscono ai comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609, del codice di procedura penale.

ART. 13.

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 15 maggio e il 15 novembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo.

ART. 14.

L'ufficiale elettorale provvede, alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, ad iscrivere nello schedario elettorale i nominativi di coloro che, essendo rispettivamente inclusi negli elenchi previsti alla lettera *a*) ed alla lettera *b*) dell'articolo 11 non risultino essere incorsi in una delle incapacità previste ai precedenti articoli 2 e 3.

Entro il decimo giorno successivo alle scadenze indicate notifica per iscritto, indicandone i motivi, l'esclusione dell'anagrafe elet-

torale a coloro che sono incorsi nelle incapacità di cui agli articoli 2 e 3.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova contraria.

ART. 15.

Sulla scorta delle comunicazioni dell'ufficiale d'anagrafe concernenti trasferimenti di residenze da o per altri comuni della Repubblica, l'ufficiale elettorale adotta i provvedimenti indicati nei due commi successivi.

In caso di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente l'ufficiale elettorale adotta immediatamente analogo provvedimento relativamente all'anagrafe elettorale, trasmettendone comunicazione scritta all'ufficiale elettorale del comune di nuova residenza dell'elettore. Detta comunicazione, fatta eccezione per i casi previsti all'ultimo comma, deve essere trasmessa contemporaneamente alla comunicazione di conferma dell'avvenuta cancellazione anagrafica.

In caso di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente l'ufficiale elettorale procede all'iscrizione dell'elettore nell'anagrafe elettorale del comune di nuova residenza, non appena in possesso dell'attestazione di avvenuta cancellazione dalla precedente anagrafe elettorale.

In caso di indizione di comizi elettorali gli adempimenti previsti al secondo comma vengono sospesi dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e sino al giorno di chiusura delle operazioni di voto.

Non si fa luogo a immediate variazioni relativamente ai cittadini che, alla data del trasferimento di residenza, risultano inclusi negli elenchi di cui al precedente articolo 11. Per costoro gli adempimenti di cui al secondo comma vengono posticipati al giorno successivo alla data dell'iscrizione nello schedario elettorale e conseguentemente vengono posticipati gli adempimenti di cui al terzo comma.

ART. 16.

L'ufficiale elettorale provvede, non appena in possesso della necessaria documentazione e previo accertamento che non sussista alcuna delle incapacità previste dagli artico-

li 2 e 3, alle iscrizioni nello schedario elettorale per:

- 1) acquisto o riacquisto della cittadinanza italiana;
- 2) acquisto o riacquisto della capacità elettorale;
- 3) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di cittadini provenienti dall'estero;
- 4) domanda da parte di cittadini residenti all'estero;
- 5) decisione della commissione elettorale mandamentale o sentenza dell'autorità giudiziaria;
- 6) omissioni di aventi diritto;
- 7) rettifiche di generalità.

Gli uffici dei casellari giudiziari sono tenuti a trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta e con le modalità di cui all'articolo 12, i certificati penali richiesti ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.

ART. 17.

L'ufficiale elettorale provvede, non appena in possesso della necessaria documentazione, alle cancellazioni dallo schedario elettorale per:

- 1) morte;
- 2) perdita della cittadinanza italiana:

Le circostanze di cui ai precedenti numeri debbono risultare da documento autentico;

- 3) perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria.

A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

- 4) decisione della commissione elettorale mandamentale o sentenza dell'autorità giudiziaria;

- 5) scadenza del sessennio di cui all'articolo 7, per i residenti all'estero che non abbiano chiesto di conservare l'iscrizione;

- 6) rettifiche di generalità;
- 7) duplicazioni di iscrizioni o iscrizioni avvenute per errore;
- 8) cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente a causa di irreperibilità in occasione delle operazioni di aggiornamento dell'anagrafe stessa con le risultanze del censimento della popolazione.

Entro il decimo giorno successivo all'adozione del provvedimento di cancellazione per le causali indicate ai nn. 2, 3 e 5, l'ufficiale elettorale ne effettua notificazione all'interessato con la procedura prevista all'ultimo comma dell'articolo 14.

ART. 18.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, sulla scorta:

a) degli elenchi trasmessi dall'ufficiale di anagrafe ai sensi dell'articolo 11 ed aggiornati con eliminazione delle persone che nel frattempo siano decedute, abbiano perso la cittadinanza italiana o risultino essere incorse nelle incapacità previste dagli articoli 2 e 3;

b) di appositi elenchi compilati sulle risultanze dei due compartimenti dello schedario;
l'ufficiale elettorale provvede all'aggiornamento delle liste elettorali.

In caso di indizione di comizi elettorali, un aggiornamento straordinario della lista, limitatamente agli elenchi di cui al precedente punto b), deve essere effettuato entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dei comizi elettorali.

L'ufficiale elettorale dà atto, con apposito verbale, delle variazioni apportate alla lista elettorale.

ART. 19.

L'ufficiale elettorale può provvedere agli aggiornamenti semestrali delle liste generali o mediante integrale ricompilazione o mediante effettuazione delle singole variazioni su quelle preesistenti.

Quando per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, la commissione elettorale comunale, ne dispone la ricompilazione, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Le vecchie liste sono conservate finché non si procederà ad una nuova unificazione.

ART. 20.

Gli elenchi delle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 18 e le liste generali aggiornate vengono pubblicati dal 1° al 10 luglio e dal 1° al 10 gennaio.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione a presentarli rispettivamente non oltre il 10 gennaio e il 10 luglio con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

La pubblicazione prescritta al primo comma tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro che sono stati iscritti.

ART. 21.

Ogni cittadino, nel termine e per i motivi indicati nell'articolo 20, può ricorrere alla commissione elettorale mandamentale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione dell'ufficiale elettorale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla commissione mandamentale competente.

ART. 22.

I provvedimenti adottati dall'ufficiale elettorale per l'aggiornamento dello schedario elettorale hanno valore dichiarativo del pos-

sesso o della perdita o delle modificazioni della capacità elettorale dei cittadini interessati. I ricorsi presentati avverso i provvedimenti stessi non hanno efficacia sospensiva.

ART. 23.

Sulle risultanze dell'anagrafe elettorale, il sindaco, nella sua qualità di ufficiale elettorale rilascia, a richiesta degli interessati, i certificati concernenti l'iscrizione nelle liste elettorali e il godimento dei diritti politici ed attesta il possesso della qualità di elettore da parte dei cittadini che hanno sottoscritto richieste di *referendum* o proposte di legge per iniziativa popolare.

TITOLO III

DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE, DELLA RIPARTIZIONE DEI COMUNI IN SEZIONI ELETTORALI E DELLA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE

ART. 24.

Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva all'elezione del sindaco e della giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio.

La commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui consiglio sono assegnati da trenta a cinquanta consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.

ART. 25.

Per la elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiore a due nei comuni il cui consiglio è composto da venti membri, a tre nei comuni il cui consiglio è composto da trenta a cinquanta membri e a quattro nei comuni il cui consiglio ha da 60 a 80 mem-

bri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

ART. 26.

La commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non sia in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale.

ART. 27.

I membri della commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino del comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade ed il consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finché la commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità, le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei comuni retti da commissario, i componenti della commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

ART. 28.

Di tutte le operazioni compiute dalla commissione comunale il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

ART. 29.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 800, né inferiore a 100.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero inferiore a 100 iscritti, ma comunque non inferiore a 50.

ART. 30.

Entro gli stessi termini di cui all'articolo 18, la commissione elettorale comunale, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni, del luogo di riunione di ciascuna di

esse. L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.

Le modificazioni conseguenti a deliberazioni della commissione elettorale comunale vengono eseguite sullo schedario elettorale a decorrere dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa e sulle liste generali in occasione del successivo aggiornamento semestrale e straordinario.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvoché, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni.

Gli elettori che ne facciano domanda, possono essere assegnati, dalla commissione elettorale comunale, per comprovati motivi di salute, a sezioni elettorali di più comodo accesso, facendo salva comunque la circoscrizione del collegio provinciale e senatoriale. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 31.

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purché, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la commissione comunale deve farne proposta alla commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto.

La commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della commissione mandamentale

ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

ART. 32.

Non più tardi del 30 giugno e del 31 dicembre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 20, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 10 luglio e il 10 gennaio alla commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del comune, che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo la deliberazione di cui all'articolo 30, corredata dei documenti relativi, rimane depositata nell'ufficio comunale perché ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì una copia della deliberazione.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'ufficiale elettorale provvede a trasmettere al presidente della commissione elettorale mandamentale i ricorsi presentati.

Tali ricorsi sono decisi dalla commissione mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione.

ART. 33.

La commissione mandamentale comunica immediatamente le decisioni adottate all'ufficiale elettorale il quale provvede, entro quindici giorni, a notificarle agli interessati.

L'ufficiale elettorale dà esecuzione alle variazioni deliberate dalla commissione mandamentale.

ART. 34.

L'elettore assegnato ad una sezione, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune, deve essere trasferito in quest'ultima.

L'ufficiale elettorale apporta le relative variazioni sullo schedario e sulle liste generali appena ricevutane comunicazione dall'ufficiale di anagrafe.

In caso di indizione dei comizi elettorali l'attuazione dei trasferimenti e delle varia-

zioni conseguenti ai trasferimenti in questione rimane sospesa a decorrere dal giorno della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali sino al giorno della chiusura delle operazioni di voto.

ART. 35.

Entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, l'ufficiale elettorale compila in duplice esemplare e distintamente per sesso, le liste di sezione che per ciascun elettore iscritto devono contenere, oltre ai dati indicati alle lettere da *a*) ad *f*) dell'articolo 8, due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'ufficiale elettorale e devono recare il bollo dell'ufficio comunale. In tali liste vengono iscritti i cittadini aventi diritto al voto che compiranno il 21° anno di età entro il giorno delle elezioni.

Entro 10 giorni dalla scadenza, fissata dal primo comma, le liste vengono pubblicate per 10 giorni presso l'ufficio comunale. Chiunque può proporre ricorso contro le risultanze alla commissione elettorale mandamentale entro la data delle elezioni.

Dell'avvenuta pubblicazione il sindaco dà pubblico avviso mediante affissione di apposito manifesto.

I nominativi degli elettori iscritti o radiati dallo schedario elettorale dopo la stampa delle liste di sezione vengono iscritti o cancellati dalle medesime sino alla data della loro consegna ai presidenti dei seggi elettorali.

Oltre tale data le variazioni suddette sono comunicate dall'ufficiale elettorale ai presidenti di seggio che apportano alle liste le conseguenti variazioni.

L'ufficiale elettorale rilascia ai suddetti elettori compresi nello schedario degli iscritti il certificato elettorale per l'esercizio di voto.

TITOLO IV**DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
MANDAMENTALE E DEI RICORSI
AMMINISTRATIVI****ART. 36.**

In ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della corte di appello, una commis-

sione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio provinciale.

La commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova commissione.

ART. 37.

I componenti della commissione elettorale mandamentale designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei all'amministrazione dei comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero abbiano già fatto parte di commissioni elettorali per almeno un biennio e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della provincia, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle regioni nelle quali non esistano i con-

sigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei consigli provinciali medesimi.

I componenti della commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

ART. 38.

I membri della commissione elettorale mandamentale che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dalla ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova commissione, le reative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

ART. 39.

Ai componenti della commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le amministrazioni dello Stato.

ART. 40.

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di più province, il presidente della corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola provincia.

Analogamente il presidente della corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo

consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

ART. 41.

La commissione elettorale mandamentale:

1) decide sui ricorsi presentati contro le operazioni compiute dall'ufficiale elettorale e contro le deliberazioni adottate dalla commissione elettorale comunale;

2) ordina l'iscrizione dei cittadini indebitamente esclusi e la cancellazione di quelli indebitamente compresi nell'anagrafe elettorale.

Essa compie le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari; le decisioni sono adottate a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del comune capoluogo del mandamento giudiziario od un altro impiegato di ruolo del comune designato dal sindaco esercita le funzioni di segretario della commissione elettorale mandamentale.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di cinque giorni, al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio e all'ufficiale elettorale.

ART. 42.

Decorso il termine di cui all'articolo 20 l'ufficiale elettorale trasmette al presidente della commissione elettorale mandamentale i ricorsi presentati con tutti i documenti che ad essi si riferiscono.

ART. 43.

La commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

Ogni decisione che comporta una variazione dell'anagrafe elettorale deve essere im-

mediatamente comunicata all'ufficiale elettorale.

In caso di convocazione dei comizi elettorali la commissione elettorale mandamentale esercita i suoi poteri sino alla chiusura delle operazioni di votazione, dando notizia dei provvedimenti adottati all'ufficiale elettorale ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe elettorale e del rilascio del certificato elettorale nonché dell'iscrizione nelle liste di sezione, da effettuarsi, ove necessario, mediante invio al presidente della sezione elettorale di apposita comunicazione.

ART. 44.

I ricorsi presentati alla commissione elettorale mandamentale non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti contro i quali sono stati proposti.

TITOLO V

DEI RICORSI GIUDIZIARI

ART. 45.

Contro le decisioni della commissione elettorale mandamentale, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Il ricorso deve essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla commissione elettorale mandamentale, a pena di nullità, entro 20 giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo 33.

Il termine anzidetto è raddoppiato per i cittadini residenti all'estero.

ART. 46.

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della corte di appello entro 10 giorni dalla notifica. La causa è decisa senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

ART. 47.

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 45 e 46; nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

ART. 48.

Le sentenze della corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltreché al presidente della commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della corte di cassazione si osservano le disposizioni di cui al primo comma.

ART. 49.

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 50.

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla formazione dell'anagrafe elet-

torale di un nuovo comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dall'anagrafe elettorale del comune ex capoluogo.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distaccino da un comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi all'anagrafe elettorale dei comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di cui all'articolo 30, la formazione delle nuove anagrafi elettorali e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

ART. 51.

A richiesta dei comuni e delle commissioni elettorali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle anagrafi elettorali.

ART. 52.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in cassazione e dalle spese di cancelleria.

ART. 53.

Gli atti relativi agli aggiornamenti delle liste elettorali sono ostensibili a chiunque.

Le liste generali devono essere riunite in uno o più registri dell'ufficio debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Chiunque può copiare le liste elettorali del comune, stamparne e mettere in vendita copie.

ART. 54.

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'ufficiale elettorale, i componenti delle commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

ART. 55.

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

ART. 56.

Le spese per la tenuta e le revisioni delle liste elettorali sono a carico dei comuni.

Le spese per il funzionamento delle commissioni elettorali mandamentali gravano sul bilancio dei comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

ART. 57.

I comuni dotati di impianti elettronici, possono sostituire lo schedario e le liste elettorali con supporti elettronici, secondo le modalità e con le garanzie approvate dal Ministero dell'interno.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 58.

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compia, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la variazione della anagrafe elettorale, la compilazione e la pub-

blicazione degli elenchi e non fa seguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l'ammenda da 1.000 a lire 5.000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

ART. 59.

Chiunque iscrive nella anagrafe elettorale un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva il diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'articolo 9, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

ART. 60.

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nella anagrafe elettorale in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nella anagrafe elettorale, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nella anagrafe elettorale.

ART. 61.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri che sia effettuata una cancellazione nell'anagrafe elettorale o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una commissione elettorale comunale o mandamentale.

ART. 62.

Chiunque contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli

elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

ART. 63.

Chiunque proponga, a termini dell'articolo 45 un'impugnativa avverso le decisioni della commissione elettorale mandamentale, ovvero per falsa od erronea rettificazione dell'anagrafe elettorale, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

La condanna è pronunciata dalla corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

ART. 64.

Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'articolo 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.